



Associazione Casa del Sole Onlus
Istituto di Riabilitazione Accreditato - S. Silvestro di Curtatone (MN)

B A N D O
PER L'ASSEGNAZIONE DI QUINDICI BORSE DI STUDIO

Art. 1 – L'Istituto di Riabilitazione "Casa del Sole", sito in S. Silvestro di Curtatone (MN), Via V. Gementi, 52

BANDISCE

per il periodo di attività 25 ottobre 2021 – 26 ottobre 2022 un Concorso per l'assegnazione di borse di studio a giovani in possesso di:

- 1) Titolo di Educatore Professionale o iscrizione al Corso di Laurea per Educatori Professionali che abbia terminato le lezioni del terzo anno;
- 2) Laurea in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Scienze Motorie, Assistente sociale, Psicologia, Terapia della Neuro-Psicomotricità, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e assimilabili;
- 3) Iscrizione al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Scienze Motorie, Assistente sociale, Psicologia, Terapia della Neuro-Psicomotricità, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e assimilabili con il superamento di almeno 16 esami semestrali;
- 4) Diploma di A.S.A., O.S.S. e assimilabili;
- 5) Diploma di Liceo Psico Pedagogico ex Istituto Magistrale, di Dirigente di Comunità, di Tecnico dei Servizi Sociali e assimilabili,
- 6) Diploma di scuola secondaria di 2° grado,

intenzionati a prestare attività di studio, formazione, addestramento e qualificazione professionale presso gruppi di bambini, ragazzi e adulti portatori di handicap frequentanti la "Casa del Sole" di S. Silvestro di Curtatone e/o il C.D.D. di Mantova.

In caso di parità di punteggio nella graduatoria delle prove di esame, la borsa di studio sarà assegnata al concorrente il cui titolo di studio preceda gli altri nel precedente elenco.

Art. 2 – Tali borse di studio, in numero minimo di 15 unità (con possibilità di estensione a 25 in base alle disponibilità del Centro), sono determinate nell'importo di **Euro 7.000,00** (settemila) ciascuna, a partire da lunedì 18 ottobre 2021.

Art. 3 – Al momento della presentazione della domanda gli aspiranti non devono aver compiuto i 30 anni. La domanda dev'essere presentata in carta libera alla Presidenza del Centro entro e **non oltre le ore 14.00 di venerdì 15 ottobre 2021**. Nella domanda si devono dichiarare: dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail, possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 (allegando fotocopia in carta libera), disponibilità a prestare l'attività richiesta nel periodo 18 ottobre 2021 al 05 novembre 2022.

Art. 4 – Per essere inseriti nella graduatoria di merito, gli aspiranti dovranno superare con la votazione di almeno 36/60 una **prova orale**, che avrà luogo **da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre (previo contatto per appuntamento)** dalle **ore 9.30** presso la Sede dell'Ente, nel rispetto delle indicazioni per il contenimento dell'infezione COVID 19. La prova verterà su conoscenze di carattere generale nel campo della psicopedagogia e sulla conoscenza dei principi educativi sui quali si basa l'attività di "Casa del Sole".

Art. 5 – La Commissione giudicatrice è costituita dal pedagogo o suo sostituto, dal coordinatore degli educatori e da una neuropsichiatra di Casa del Sole.

Art. 6 – A prova ultimata verrà approntata una graduatoria in base alla quale si convocheranno i candidati secondo le disponibilità interne del Centro e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 7 – L'attività di ricerca, formazione, addestramento e qualificazione professionale verrà esercitata dal lunedì al venerdì, nell'orario compreso fra le ore 9.00 e le ore 16.00.

Art. 8 – L'importo della borsa di studio sarà erogato mensilmente, come specificato nel Regolamento della Borsa di Studio, al lordo delle ritenute di legge e terrà conto degli effettivi periodi di attività prestata.

Art. 9 – Ai sensi del Codice della Privacy (art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità della selezione e della gestione dell'eventuale successivo rapporto. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Art. 10 – Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento all'allegato "Regolamento delle Borse di Studio".

Curtatone, 30/09/2021

Il Segretario
F.to Pedroni

Il Presidente
F.to Marocchi

REGOLAMENTO

BORSE DI STUDIO

Art. 1 – L’assegnazione della borsa di studio al candidato utilmente classificato nella graduatoria di selezione non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la Casa del Sole, ovvero alcun impegno diretto all’instaurazione futura di un rapporto di lavoro. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.

Art. 2 – La borsa di studio ha la durata di 11 mesi o comunque, nel caso di assegnazione della borsa durante l’anno scolastico, di 225 giorni complessivi, non è rinnovabile e decorre dalla sottoscrizione del presente regolamento. Viene ritirata nel caso di comportamento lesivo della dignità e della salute della persona disabile, e di non osservanza del segreto d’ufficio.

Art. 3 – L’assegnatario della borsa di studio deve svolgere i compiti affidatigli dal responsabile del servizio secondo buona fede, assicurandone il puntuale adempimento. Egli deve rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e mantenere il riserbo su informazioni e conoscenze riservate, acquisite durante il servizio.

Art. 4 – Le funzioni di tutore del borsista sono assunte dal Coordinatore Pedagogico o suo sostituto presso l’Istituto di Riabilitazione “Casa del Sole”. Il tutore segue il progredire del percorso formativo e dell’attività di formazione del borsista.

Art. 5 – Durante l’intero periodo della borsa di studio l’assegnatario non può beneficiare di altre borse di studio, assegni o sovvenzioni di natura analoga.

Art. 6 – L’attività di formazione si svolge presso le strutture della Casa del Sole, con orario settimanale di 35 ore, distribuito su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì).

Art. 7 – Le eventuali assenze giustificate devono essere tempestivamente comunicate al responsabile del servizio. In caso di dimissioni dalla borsa di studio prima della scadenza prevista, vengono detratti tutti i giorni complessivi di assenza registrati nel periodo.

Art. 8 – Il compenso corrisposto agli assegnatari della borsa di studio è di Euro 7.000,00 lordi, assegnati in 10 rate mensili di Euro 620,00 lordi. L’undicesima e ultima rata ammonta a 800,00 euro in presenza delle seguenti condizioni:

- assenze nel periodo della borsa di studio non superiori ai 18 giorni complessivi, anche come somma di frazioni orarie di assenze inferiori alla giornata. Al superamento dei 18 giorni di assenza si procede alla riduzione della rata mensile in proporzione ai giorni di assenza,
- svolgimento e completamento dell’intero periodo di borsa di studio,
- stesura e consegna della relazione di cui all’art. 12.

In assenza di tali condizioni l’ultima rata rimane di Euro 620,00 lordi. Non è prevista nessun’altra indennità, a qualsiasi titolo, a carattere aggiuntivo.

Art. 9 – È garantita per l’intera durata della borsa di studio la copertura assicurativa per la responsabilità civile e quella INAIL per gli infortuni che si verificassero durante il servizio. Ai sensi del D.Lgs 81, ai fini della sicurezza sul lavoro, i borsisti sono equiparati ai lavoratori dipendenti per quanto riguarda la formazione, l’uso dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria.

Art. 10 – Al momento dell’accettazione l’assegnatario non deve avere in corso impedimenti allo svolgimento della borsa di studio. Se nel corso dello svolgimento si verificassero impedimenti si osservano le seguenti regole:

- a) maternità: tenuto conto della natura della borsa di studio, in analogia con le norme vigenti di tutela della maternità, la borsa di studio viene sospesa per la durata massima di cinque mesi a partire da due mesi prima del parto - art. 4 e art. 4-bis legge 1204/71 così come modificata ed integrata dalla legge 53/2000 - con presentazione di idonea documentazione sanitaria - ed il suo termine viene differito di cinque mesi: il periodo di sospensione non dà diritto all’assegno;
- b) gravi e documentati motivi: la borsa di studio viene sospesa dietro presentazione di idonea documentazione ed il suo termine è differito della stessa durata del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione non dà diritto all’assegno.

Art. 11 – La sostituzione dell’assegnatario di borsa di studio decaduto si realizza seguendo l’ordine di graduatoria.

Art. 12 – Al termine del periodo di servizio previsto, è richiesta al beneficiario della borsa di studio la stesura di una relazione sull’attività di formazione svolta e verrà rilasciata una dichiarazione attestante l’attività effettuata.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 15 BORSE DI STUDIO – BANDO 2021

Al Presidente
della Associazione
Casa del Sole Onlus
Via V. Gementi, 52
46010 Curtatone (MN)

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ via _____

Codice fiscale _____

Telefono _____ cell. _____

Indirizzo e-mail _____

chiede

di partecipare al Concorso per 15 Borse di Studio, bandito dalla Associazione Casa del Sole Onlus in data 30/09/2021 per il periodo dal 25 ottobre 2021 al 26 ottobre 2022. A tale scopo dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (elencare e accludere copia)

Allega il proprio curriculum professionale e degli studi ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 e autorizza

si () no ()

il trattamento dei dati personali al solo scopo della partecipazione al concorso e dei successivi adempimenti (in caso di mancato assenso non sarà possibile partecipare al concorso).

Dichiara la propria disponibilità a prestare l'attività richiesta per il periodo 25 ottobre 2021 al 26 ottobre 2022.

Distinti saluti.

Data, _____

Firma _____

N. B.: da consegnare entro le ore 14.00 di venerdì 15 ottobre 2021.